

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERA N. 1143 DEL 30/12/2025

Il Commissario dr. Francesco Benazzi
nominato con D.P.G.R.V. n. 48 del 29 agosto 2025,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.	prof. Antonio Rosato
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Fabrizio Garbin

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IOV - IRCCS E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DA PARTE DEGLI ALLIEVI DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALLO STESSO ATENEIO.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approva il rinnovo della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS e l'Università degli Studi di Ferrara per permettere ad un numero limitato di allievi lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento ex D.M. 142/1998 da parte degli allievi dei corsi di studio attivati dallo stesso ateneo.

Il Responsabile dell'**UOSD Affari Generali e Legali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- l'Istituto Oncologico Veneto ha stipulato una convenzione quadro di tirocinio con l'Università degli Studi di Ferrara di durata triennale che è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 15 dell'11 gennaio 2023, in scadenza il prossimo 16 gennaio 2026;
- in occasione dell'approssimarsi della data di scadenza della convenzione, l'Università degli Studi di Ferrara con PEC registrata al protocollo generale n. 21207 del 24 ottobre 2025 ha presentato formale richiesta di rinnovo della convenzione al fine di permettere agli allievi dei diversi corsi di studio attivati dallo stesso ateneo lo svolgimento di attività di formazione prevista dai relativi *curricula* di studio;

VISTO che:

- l'ateneo di Ferrara, nell'ambito della propria attività istituzionale, promuove la collaborazione con aziende, enti ed istituzioni di prestigio, a livello regionale, nazionale ed internazionale, al fine di offrire ai propri studenti lo svolgimento di un'attività di tirocinio di formazione e orientamento attraverso esperienze finalizzate alla diretta conoscenza del mondo del lavoro, dimostrando, nel rivolgere l'interesse anche nei confronti di questo Istituto, di voler annoverare l'Istituto Oncologico Veneto tra i soggetti ospitanti accreditati allo svolgimento delle attività di tirocinio previste dai vari percorsi di studio;
- con nota interna agli atti, previa acquisizione del parere favorevole della Direzione Sanitaria dello IOV, questo Istituto ha manifestato la disponibilità alla stipulazione della convenzione concordando di disciplinare dettagliatamente alcuni aspetti essenziali del rapporto stesso, tra i quali quelli relativi alle coperture assicurative, alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008, ivi compresa la disciplina della radioprotezione, oltre ad adeguare la disciplina relativa al trattamento dei dati personali alle disposizioni contenute nel Regolamento UE RGPD 679/2016 introdotto nella legislazione italiana con il decreto legislativo n. 101 del 2018, che ha novellato il Decreto Legislativo n. 196 del 2003;

RITENUTO che sia quindi opportuno stipulare una convenzione quadro per tirocini curriculari attivati dall'Università degli Studi di Ferrara nell'ambito dei diversi percorsi di studio, così da offrire ad un numero limitato di studenti, in base alla capacità ricettiva delle varie strutture di destinazione dei tirocini di formazione ed orientamento, la possibilità di espletare attività formativa all'interno di questo Istituto;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1 comma 720 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (legge di bilancio 2021) definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro che sia finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e precisa che, qualora il tirocinio sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio stesso si definisce curriculare;
- la riforma intervenuta con la legge di bilancio 2021 conferma l'impianto giuridico delineato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", il cui articolo 18 comma 1, lettera a) richiama i soggetti promotori di periodi formativi i quali possono attivare apposite convenzioni di tirocinio al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, e possono inoltre promuovere tirocini curriculari di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il Regolamento generale recato dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociali n. 142 del 1998 dà attuazione alla Legge 24 giugno 1997, n. 196 e sancisce che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati i quali rivestono il ruolo di soggetti ospitanti, e prevede che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere

allegato un progetto formativo e di orientamento per ogni singolo tirocinio, il quale contiene gli obiettivi formativi, i nominativi dei tutor, gli estremi delle polizze assicurative a carico dell'ente promotore e la durata dell'esperienza formativa stessa;

CONSIDERATO che le parti, a norma di quanto stabilito nell'articolo 4 del testo di convenzione, si obbligano reciprocamente ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ivi compresi gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria;

DATO ATTO che:

- l'Istituto Oncologico Veneto, istituito con Legge della Regione Veneto n. 26 del 22.12.2005, è stato riconosciuto, con Decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 4 agosto 2023 (G.U. n. 234 del 6 ottobre 2023), quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS ai sensi del Decreto Legislativo n. 288/2003 ss.mm.ii.;
- dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della Legge Regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni, tra gli altri enti, anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità anche quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni universitarie che erogano corsi di studio;

PRECISATO che il rapporto di tirocinio, all'interno del percorso curriculare, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante, inoltre, non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio il quale è finalizzato esclusivamente all'addestramento previsto dagli ordinamenti dei corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Ferrara. I tirocinanti devono sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio curriculare;

RICHIAMATO il "Regolamento sui tirocini", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 18 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del seguente provvedimento.

IL COMMISSARIO

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile della UOSD Affari Generali e Legali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI il D. Lgs. n. 288/2003 ed il D. Lgs. 200/2022;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f., per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 48 del 29 agosto 2025;

VISTA la D.D.G. n. 46 del 23 gennaio 2025;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere il rinnovo della convenzione quadro di tirocinio tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento dell'attività di tirocinio curriculare da parte di un numero limitato di allievi dei corsi di studio attivati dallo stesso ateneo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - a) la presente convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di recesso con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC all'altra parte;
 - b) la stipulazione di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto;
 - c) i tirocinanti sono assicurati dall'Università sia contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.NA.I.L. che per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, e gli estremi delle polizze sono obbligatoriamente comunicati al soggetto ospitante;
3. di incaricare come uffici competenti la UOSD Affari Generali e Legali ed il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Commissario
dr. Francesco Benazzi